

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E TERRITORIO.

CAPO I MISURE PER L'ATTRAZIONE DI CAPITALI PRIVATI

ART. 1

(Concessioni di lavori pubblici: bancabilità dei progetti e bandi tipo)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 144:

1) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice.

a) può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità da parte delle banche, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, garantendo il contraddittorio tra le parti;

b) può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara, fermi restando gli elementi essenziali posti a base di gara.”;

2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

“ 3-ter. Qualora a seguito della consultazione di cui al comma 3-bis, secondo periodo, l'amministrazione aggiudicatrice adegui gli atti di gara, provvede, altresì, ad aggiornare il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla comunicazione, dandone comunicazione agli interessati.

3-quater. I bandi e i relativi allegati sono, altresì, definiti in modo da prevedere il preventivo coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione. In particolare, tenuto conto dell'oggetto e della specificità del progetto, il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti di credito di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

3-quinquies. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto delle specifiche tipologie di opere e delle esigenze connesse alla gestione delle stesse.”;

b) all'articolo 153, dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

“ 21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.”;

c) all'articolo 174, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“ 4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.”;

d) all'articolo 175:

1) al comma 5, lettera c), le parole: “la disponibilità” sono sostituite dalle seguenti: “la manifestazione di interesse”;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“ 5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter, e 3-quater e 3-quinquies.”.

ART. 2

(Revisione della disciplina relativa all’istituto del subentro di un nuovo concessionario designato dagli enti finanziatori del progetto)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 159:

1) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il termine non può comunque essere inferiore a centoventi giorni, prorogabile su richiesta motivata degli enti finanziatori di ulteriori sessanta giorni.”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“ 2. Le parti nel contratto possono fissare criteri e modalità di attuazione del subentro, che ne garantiscano l’esercizio nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 1-bis. A tal fine possono stipulare accordi diretti con il finanziatore che costituiscono parte integrante del contratto.”;

b) all’articolo 253, il comma 26-bis è abrogato.

ART. 3

(Estensione dell’ambito di applicazione della centrale di committenza alle concessioni di lavori)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato e agevolare la gestione delle relative operazioni, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 34, la parola: “appalti” è sostituita dalla seguente: “contratti”;

b) all’articolo 33:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Contratti pubblici stipulati da centrali di committenza”;

2) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

“ 3-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni relative all’affidamento di concessioni di lavori o di altro contratto di partenariato pubblico privato al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche ovvero all’amministrazione regionale ovvero a centrale di committenza regionale, competenti per territorio. Sono, altresì, consentite, sempre sulla base di apposite convenzioni, forme ulteriori di centralizzazione delle funzioni su base nazionale.”;

CAPO II
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE NELLE INFRASTRUTTURE

ART. 4

(Istituzione del Comitato dei Ministri per le infrastrutture strategiche)
Soppresso.

ART. 5 .

(Infrastrutture sottoposte a procedura di consultazione pubblica)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

“ 1-quinquies. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il documento di economia e finanza individua l'elenco delle opere infrastrutturali di impatto significativo sotto il profilo socio-economico, ambientale o dell'assetto del territorio, sulle quali attivare la procedura di consultazione pubblica di cui all'articolo 162-bis.”;

b) dopo l'articolo 162 è inserito il seguente:

" ART. 162-bis

(Consultazione pubblica)

1. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali di rilevante impatto ambientale, sociale ed economico, al fine di individuare le soluzioni ottimali e di promuovere l'accettazione sociale da parte delle collettività locali interessate dalla realizzazione dell'opera, si procede alla consultazione pubblica secondo la disciplina prevista dal presente articolo.

2. Oltre alle opere inserite nell'elenco di cui all'articolo 161, comma 1-quinquies, sono sottoposte alla procedura di consultazione pubblica le infrastrutture, comunque comprese nel programma di cui al comma 1 del predetto articolo 161, qualora ne facciano richiesta il soggetto aggiudicatore, ovvero il promotore di cui all'articolo 175, ovvero un consiglio regionale, ovvero un numero di consigli comunali o provinciali rappresentativi di almeno 150.000 abitanti, ovvero 50.000 cittadini residenti nel comune o nei comuni interessati.

3. La consultazione pubblica è avviata e diretta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Provveditore interregionale per le opere pubbliche competente per territorio, in coordinamento con il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia capoluogo della Regione interessata e si svolge secondo un programma preventivamente definito e reso pubblico.

4. La consultazione pubblica si svolge nella fase iniziale dell'iter di individuazione delle caratteristiche dell'infrastruttura e ha per oggetto, di regola, lo studio di fattibilità dell'opera. Se la consultazione pubblica è attivata su un'opera già dotata di progetto preliminare, il procedimento è avviato prima della convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 165, comma 4. La consultazione pubblica non può essere attivata su opere infrastrutturali dotate di progettazione, già approvata, di livello di approfondimento superiore al preliminare.

5. La procedura di consultazione si svolge in modo tale da assicurare la completa e tempestiva informazione sull'intervento e costituisce lo strumento attraverso il quale è preliminarmente verificata la percorribilità della scelta realizzativa e del grado di accettazione dell'opera da parte delle collettività interessate, fermo restando che la consultazione non può costituire la sede per avanzare, da parte dei rappresentanti delle realtà territoriali, richieste di carattere compensativo per le opere oggetto di consultazione. Nell'ambito della procedura di consultazione, possono essere richieste informazioni aggiuntive sull'opera infrastrutturale, e possono essere proposte modifiche o integrazioni allo studio di fattibilità o al progetto preliminare ed espresse motivate ipotesi alternative, sia progettuali che di localizzazione, inclusa l'ipotesi di non realizzare l'opera.

6. La consultazione ha durata predefinita, comunque non superiore ai centoventi giorni e si chiude con l'approvazione e la pubblicazione del documento conclusivo di cui al comma 8 sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il soggetto decisore pubblico, ferma restando la sua autonomia nella scelta tra le diverse opzioni tecniche, adotta la propria decisione tenendo conto dei risultati derivanti dalla attività di consultazione dei soggetti interessati.

8. La consultazione pubblica è condotta sul territorio, individuando le metodologie più idonee e assicurando che tutte le amministrazioni che hanno poteri decisionali e autorizzatori sull'opera partecipino alle varie fasi del procedimento di consultazione. Al termine del procedimento di consultazione pubblica, il Provveditore interregionale per le opere pubbliche in coordinamento con il Prefetto predispose un documento conclusivo nel quale è riportata una descrizione della consultazione svolta e delle ipotesi alternative emerse. In particolare, il documento contiene una relazione sugli esiti della consultazione e sul grado di consenso raggiunto. Il documento può, altresì, contenere una proposta in merito alla istituzione di un meccanismo permanente di comunicazione e dialogo pubblico, nonché di patti a valenza territoriale, che accompagnino l'intervento anche nelle fasi successive di progettazione e realizzazione.”.

ART. 6

(Accelerazione della procedura di approvazione unica del Cipe del progetto preliminare)

1. All'articolo 169-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al terzo periodo, le parole: “Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
 - b) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: “Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro trenta giorni, decorsi infruttuosamente i quali il decreto può essere comunque adottato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare esprimono il concerto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta di decreto; in caso di criticità procedurali, tali da

non consentire il rispetto del predetto termine, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.”.

ART. 7

(Disposizioni di semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture di interesse strategico)

1. All'articolo 183, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “nei modi e termini di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349” sono sostituite dalle seguenti: “nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente”.

ART. 8

(Modifica delle quote di partecipazione delle ATI in corso di esecuzione)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è soppresso.
2. All'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: “I lavori possono essere eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo anche in percentuali diverse da quelle corrispondenti alle quote di partecipazione indicate in sede di gara, purché i requisiti posseduti dalle imprese medesime all'atto dell'esecuzione e previo accertamento da parte della stazione appaltante, siano tali da consentirne la realizzazione nel rispetto dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal codice e dal presente regolamento.”.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

ART. 9

(Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“ 3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.”.

ART. 10

(Disposizioni in materia di Svincolo delle garanzie di buona esecuzione)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 113, comma 3, le parole: "settantacinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ottanta per cento" e le parole: "venticinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento";
 - b) dopo l'articolo 237 è inserito il seguente.

" CAPO IV-bis

OPERE IN ESERCIZIO

ART. 237-bis

(Opere in esercizio)

1. Qualora le opere realizzate nell'ambito dell'appalto siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del venti per cento che, alle condizioni previste dal comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo ovvero allo scadere del termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo, ove questo non sia emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.
2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del venti per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie.".
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per gli appalti già affidati alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all'articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottanta giorni.

CAPO III

ULTERIORI DISPOSIZIONI

ART. 11

(Disposizioni in materia di governo del territorio per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente)

1. Al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, all'articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4, dopo la lettera d), è inserita la seguente: “d-bis) alla adeguata differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione.”;
 - b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, secondo i parametri di cui al comma 4.”;
 - c) al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.”.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 12
 (*Fondo mobiliare*)
Soppresso

CAPO IV

*DELEGHE PER L'AMMODERNAMENTO E IL CONSOLIDAMENTO DEL QUADRO
 NORMATIVO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, EDILIZIA E TRASPORTI*

ART. 13 .

(Delega al Governo per il consolidamento delle disposizioni nella materia dei contratti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e per l'assestamento del quadro normativo di riferimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad operare il consolidamento delle disposizioni nella materia dei contratti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e ad assestare il quadro normativo di riferimento, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) operare, nel rispetto delle normative comunitarie in materia, la semplificazione, la razionalizzazione e il riordino del quadro regolatorio, articolando il testo normativo in modo da evitare la dispersione in diverse fonti normative, nonché la sovrapposizione e la duplicazione di norme;
 - b) adeguare il quadro regolatorio ai principi e agli orientamenti comunitari emersi in sede di aggiornamento delle direttive in materia di appalti pubblici e concessioni;

- c) semplificazione delle procedure e creazione di condizioni favorevoli per il partenariato pubblico-privato e la finanza di progetto, anche attraverso disposizioni volte a dare certezza al quadro regolatorio vigente al momento della stipula del contratto, escludendo la possibilità della *reformatio in peius* dei contratti.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della pubblica amministrazione e la semplificazione, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura indicata nel commi 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 14

(Delega al Governo in materia di attività edilizia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino complessivo della disciplina dell'attività edilizia, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e delle attribuzioni costituzionali delle regioni e delle province autonome.
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) individuazione degli interventi di trasformazione urbanistico edilizia e di conservazione comunque realizzabili senza il necessario ricorso a provvedimenti autorizzatori quali espressione del diritto di edificare connaturato alla proprietà fondiaria ed edilizia;
 - b) diversificazione degli interventi edilizi ai fini della loro sottoposizione a regimi sostanziali, procedurali, contributivi e sanzionatori differenziati, in ragione della loro natura e del carico urbanistico prodotto;
 - c) individuazione della normativa tecnica per l'edilizia ai fini della tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica;
 - d) individuazione di misure volte a perseguire il risparmio energetico e a favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

nonché ad incentivare l'utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia e la qualità architettonica degli edifici;

- e) determinazione, in maniera diversificata, delle misure sanzionatorie, anche di carattere penale, in ragione della natura degli illeciti commessi;
 - f) individuazione, sulla base del principio di sussidiarietà, delle funzioni amministrative connesse al governo del territorio esercitate dallo Stato e previsione della possibilità di interventi speciali dello Stato volti a rimuovere condizioni di squilibrio territoriale, economico e sociale in determinati ambiti territoriali.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura indicata nel comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 15

(Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale)

Soppresso

ART. 16 .

(Delega al Governo per l'aggiornamento del codice della navigazione – parte marittima)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, limitatamente alle disposizioni speciali che afferiscono alla disciplina della navigazione e del trasporto marittimi.
2. Il Governo, nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) valorizzazione dell'unitarietà della disciplina speciale della navigazione marittima ed interna, realizzando il necessario coordinamento fra le norme che regolano le relative materie di settore;
- b) mantenimento dell'autonomia del diritto della navigazione, con priorità per l'applicazione delle norme di tutte le fonti proprie della materia, anche ricavabili per analogia, rispetto all'applicazione del diritto generale;
- c) regolazione di nuove fattispecie contrattuali, inclusi il contratto di ormeggio ed il contratto di gestione della nave nonché della disciplina dei contratti di pilotaggio e di rimorchio, anche indipendentemente dalla prestazione di pubblico servizio;
- d) riassetto della disciplina in materia di utilizzo del demanio marittimo, nel rispetto del riparto di competenze Stato-Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, alla luce del riordino della relativa legislazione operata secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, salvaguardando la fruibilità dei litorali da parte delle comunità territoriali e la loro valorizzazione ai fini del rilancio dell'offerta turistica;
- e) determinazione dei principi che regolano l'amministrazione dei porti e la loro gestione, nonché l'affidamento e l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali complementari e accessori, in coerenza con il quadro normativo vigente in materia;
- f) snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti posti a carico degli operatori commerciali e del cittadino, in conformità ai principi generali in materia di snellimento e semplificazione dell'attività della pubblica amministrazione e delle norme in materia di procedimento amministrativo;
- g) revisione delle previsioni del codice della navigazione in tema di organizzazione dell'Amministrazione marittima e dei relativi compiti istituzionali secondo criteri di efficienza e semplificazione;
- h) previsione e disciplina del registro internazionale d'iscrizione della nave e soppressione del sistema della *bare boat charter registration*;
 - i) definizione della navigazione da diporto e della pesca marittima, rinviando alle leggi speciali la loro disciplina e precisando il rapporto di specialità fra quest'ultima e la disciplina generale della navigazione marittima e interna sulla base di criteri di semplificazione e coordinamento tra le stesse;
 - l) riassetto delle norme che disciplinano i profili contrattuali e la regolamentazione dei traffici marittimi di linea internazionali e di cabotaggio allo scopo di accrescere la competitività degli scali portuali nazionali, anche tenendo conto della prassi commerciale prevalente nel settore del trasporto marittimo internazionale;**
- m) **revisione del sistema generale di limitazione della responsabilità dell'armatore, nel quadro del recepimento della normativa europea in tema di responsabilità per i crediti marittimi e delle previsioni di cui al regolamento CE n. 392/2009 allo scopo di assicurare adeguate tutele e garanzie per i terzi trasportati ed i loro beni ;**
- n) soppressione della figura tipica della società di armamento fra comproprietari;

- o) separazione del contratto di noleggio a scopo di trasporto di cose dal noleggio a scopo diverso, inquadrando il primo come sottotipo del trasporto di cose, nel quale far confluire l'attuale trasporto di carico totale o parziale;
 - p) disciplina delle avarie comuni con richiamo all'uso internazionale, rappresentato dalle Regole di York e Anversa, per la definizione delle fattispecie contributive, determinando i relativi obblighi;
 - q) revisione dell'apparato sanzionatorio penale ed amministrativo di cui alla parte terza del codice della navigazione, in funzione del coordinamento con le sue norme sostanziali, codificando anche le norme sanzionatorie amministrative e penali relative a fattispecie disciplinate in leggi speciali o richiamate dalla normativa comunitaria o internazionale, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
 - 1) commisurazione delle misure sanzionatorie, specialmente con riferimento alle violazioni amministrative, con incrementi proporzionali alla rilevanza dell'interesse tutelato, la gravità dell'offesa ed al grado di efficacia deterrente delle sanzioni;
 - 2) commisurazione delle sanzioni alle responsabilità ed alle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato;
 - 3) mantenimento delle sanzioni penali della reclusione e della multa, di cui agli articoli **da 1088 a 1160**, solo nei casi in cui le condotte ledano diritti soggettivi legati all'incolumità o alla sicurezza degli individui o interessi essenziali della comunità, quali la sicurezza della navigazione, la salvaguardia dell'ambiente e la proprietà della nave o del carico;
 - 4) previsione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali tutelati dall'ordinamento, quali la fede pubblica, la personalità dello Stato, la polizia di bordo e della navigazione;
 - 5) previsione di misure di depenalizzazione, con ricorso estensivo alla sanzione amministrativa pecuniaria e la previsione di criteri di calcolo dell'ammontare della stessa che correlino proporzionalmente l'importo ai quantitativi di carico, espressi dal tonnellaggio netto della nave;
 - r) revisione della parte quarta del codice della navigazione, con abrogazione espressa delle disposizioni non più operanti;
 - s) abrogazione esplicita delle disposizioni incompatibili con le nuove norme adottate nell'esercizio della delega;
 - t) inserimento nel codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, di una disciplina del trasporto multimodale, con adozione del sistema a rete nella regolazione della responsabilità del vettore.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i **Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport**, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sca-

da nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura indicata nel comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 17

(Delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi in materia di servizi di trasporto di persone effettuati mediante autobus)

1. Nel rispetto della vigente disciplina comunitaria di settore, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare modifiche correttive alle disposizioni vigenti in materia di servizi di trasporto di persone effettuati con autobus.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) aggiornamento e adeguamento della normativa contenuta nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e nella legge 11 agosto 2003, n. 218, ai principi di liberalizzazione e tutela della concorrenza, nonché di tutela ambientale, nel rispetto della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni e della normativa comunitaria di settore;
- b) semplificazione e snellimento dei procedimenti autorizzativi volti a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, fatta salva la tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale, nonché la qualità dei servizi resi all'utenza;
- c) adeguamento dell'apparato sanzionatorio contenuto nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, come previsti nella normativa comunitaria di settore, con riferimento, in particolare, alla rimodulazione delle sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico, per gli affari europei, **per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del

termine previsto al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura indicata nel comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.